

IVA

P.A.: verifica telematica dei pagamenti e split payment

di **EVOLUTION**



La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si focalizza sulla verifica che deve essere effettuata dalla P.A. prima del pagamento del credito effettivamente vantato dal fornitore, alla luce dei recenti chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il meccanismo dello *split payment* mira a garantire, da un lato, l’Erario, dal **rischio di inadempimento** dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di **coinvolgimento** nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

In pratica, in relazione agli **acquisti di beni e servizi** effettuati dalle pubbliche Amministrazioni, per i quali queste **non siano debitori d’imposta** (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere **versata** dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, **scindendo** quindi il **pagamento del corrispettivo** dal pagamento della relativa **imposta**.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi** di cui agli [articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972](#) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di P.A., sia quando l’acquisto è relativo all’ambito della **sfera non commerciale** - ossia nella veste istituzionale – sia quando l’acquisto riguarda l’**attività d’impresa** esercitata.

Lo *split payment* è diretto esclusivamente alle **operazioni documentate** mediante **fattura** emessa dai fornitori, ai sensi dell’[articolo 21 del D.P.R. 633/1972](#).

Devono, pertanto, ritenersi **escluse** le operazioni (ad es., piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino fiscale**.

La scissione dei pagamenti va **coordinata** con la disciplina contenuta nell'[articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973](#), così come novellato dalla L. 205/2017 ([commi da 986 a 989](#)), secondo cui *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a **cinquemila euro**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo...”*.

Trattasi della **verifica preventiva telematica** che deve essere fatta, da parte:

- delle **P.A.**;
- degli **enti pubblici economici e non economici**;
- delle **società interamente e direttamente partecipate** dal pubblico;

sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull'ammontare che possa essergli legittimamente corrisposto. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da **provvedimento del giudice**, ad esempio in conseguenza di un **giudizio di ottemperanza**.

Relativamente alle **operazioni** rientranti nel regime della **scissione contabile**, l'obbligo di **verifica** ricorre solo se il conseguenziale pagamento, **al netto dell'Iva**, risulti superiore a cinquemila euro.

In via generale, invece, l'importo da considerare va computato al lordo dell'Iva.

Sul punto è intervenuta la [circolare del 21 marzo 2018, n. 13, della Ragioneria Generale dello Stato](#) recante **chiarimenti aggiuntivi** in ordine alla disciplina di cui all'articolo [articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973](#), nonché di quella contenuta nel relativo **regolamento di attuazione**, adottato con [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40](#). Secondo il documento ministeriale *“allorquando soggette al **regime della scissione dei pagamenti**, le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della **soglia dei cinquemila euro** di cui all'articolo 48-bis, **non dovranno considerare l'Iva**, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'Iva”*.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Contattaci su valcarenghi@ecnews.it / [+390276000000](tel:+390276000000) / www.ecnews.it